

D.Lgs. 23 GIUGNO 2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 18

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: ⁽⁵⁵⁾

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; ⁽⁵⁶⁾

c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo ⁽⁵⁷⁾.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

(55) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(56) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(57) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126